

ASSOLUZIONE PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ E DECISIONE *DE DAMNO*: UN'OCCASIONE PERDUTA?

di Barbara Lavarini

(Associato di diritto processuale penale nell'Università di Torino)

SOMMARIO: 1. La sentenza costituzionale del 29.1.2016 n. 12. – 2. Uno sforzo argomentativo inutile a giustificare l'irrazionalità del sistema – 3. L'incompiuta tutela del danneggiato-vittima. – 4. Un diverso profilo di incostituzionalità: qualche spiraglio?

1. Con una sentenza tanto prevedibile – alla luce dei plurimi precedenti oltremodo refrattari ad ampliare la tutela civile risarcitoria in sede penale¹ –, quanto criticabile, la Corte costituzionale ha perso un'importante occasione per assicurare razionalità al sistema, e degna tutela alla vittima del reato, rimuovendo l'ostacolo che l'art. 538 Cpp frapponne a che il giudice penale decida *de damno* non solo – come la disposizione testualmente prevede – con la sentenza di condanna, ma anche con quella di assoluzione per difetto di imputabilità dell'imputato, in ragione della radicale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto².

Sul corretto presupposto dell'insuperabilità di tale ostacolo per via interpretativa³ – e del conseguente impedimento, fondante la rilevanza della questione, a liquidare in favore della parte civile l'equa indennità *ex art. 2047 co. 2 Cc*⁴ – il giudice *a quo* ne lamentava il contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 co. 2 Cost.⁵. Nel dettaglio il rimettente, premesso che il *favor separationis*, a cui i rapporti fra azione civile e processo penale sono oggi ispirati, non giustifica la lesione degli interessi del danneggiato costituito parte civile se non a salvaguardia dell'applicazione «delle regole processuali concernenti la formazione della prova e i diritti dell'imputato nel processo penale», rilevava:

¹ Fra le altre, C. cost., 12.10.1990 n. 443, in *GCos* 1990, 2633; Id., 2.5.1991 n. 192, *ivi* 1991, 1797; Id., 16.4.1999 n. 24, *ivi* 1999, 1036; Id., 14.7.2009 n. 217, *ivi* 2009, 2522; Id., 27.2.2015 n. 23, *ivi* 2015, 134. Per un quadro generale ci si permette di rinviare a B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, *passim*.

² C. cost., 29.1.2016 n. 12, in www.giurcost.org.

³ Peraltro giustamente ribadita dalla Cassazione a fronte di discutibili “fughe in avanti” di una giurisprudenza di merito: cfr. Cass. 8.10.2013 n. 45228, H.A.C., in www.iusexplorer.it, di annullamento senza rinvio delle statuizioni civili della sentenza impugnata, che, nel prosciogliere l'imputato per vizio totale di mente applicandogli altresì la misura di sicurezza del ricovero in OPG, condannava il medesimo a corrispondere un'equa indennità alle parti civili (nell'occasione la corte di legittimità riteneva insormontabile il dato testuale *ex art. 538 Cpp*, escludendo, inoltre, che la pronuncia di assoluzione per vizio totale di mente possa qualificarsi condanna allorché applichi all'imputato una misura di sicurezza). V. anche Cass. 14.7.2010 n. 27308, P.R., *ivi*, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Lecce 14.3.2014, O.E., in *Leggi d'Italia*.

⁴ Secondo cui, «nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza [dell'incapace], il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità».

⁵ Cfr. T. Firenze ord. 15.1.2015, in *G.U.*, 1^a serie spec., n. 18/2015.

a) che l'impossibilità per il giudice penale di decidere *de damno* con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente non risponde ad alcuna delle predette esigenze di natura penalistica, sì che confligge con l'art. 3 Cost. il diverso trattamento riservato alla parte civile a seconda, rispettivamente, che il processo si concluda con tale sentenza o con decisione di condanna;

b) che siffatta disciplina, nel costringere il danneggiato-vittima alla «moltiplicazione dei riti per il conseguimento della tutela risarcitoria», gli arreca un pregiudizio non solo patrimoniale, ma anche e soprattutto morale, data la necessità per costui «di rievocare davanti a giudici diversi, anche a distanza di tempo, i fatti posti a base dell'azione penale e della conseguente domanda civile»: di qui la lesione dell'art. 24 Cost., tanto più grave se, come nel caso di specie, l'infermità di mente dell'imputato non risultava «affatto comprovata» all'atto della costituzione di parte civile, con conseguente imprevedibilità del peculiare esito assolutorio;

c) che la duplicazione dei procedimenti *de damno* si pone d'altronde in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, inteso non solo come garanzia soggettiva propria anche del danneggiato-vittima – come fra l'altro ribadisce espressamente l'art. 16 della Direttiva 2012/29/UE –, ma altresì come canone oggettivo di economia ed efficienza del “sistema processuale”, sulla cui base la risorsa “giustizia”, intrinsecamente limitata, va “spesa” secondo criteri di proporzionalità che sconsigliano l'ingiustificata ripetizione di attività processuali, e in particolare istruttorie.

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate tutte le doglianze.

a) Ad escludere l'irragionevolezza del distinguere, quanto alla decisione sulla *quaestio* risarcitoria, la sentenza di condanna da quella di assoluzione per difetto di imputabilità, il Giudice delle leggi richiama, sul piano generale, un proprio indiscusso *leit motiv*, secondo cui sarebbe insito nell'accessorietà dell'azione civile a quella penale che il giudice penale decida *de damno* solo allorché condanni l'imputato agli effetti penali, ferma restando la discrezionalità del legislatore di stabilire diversamente con riguardo a taluni casi di proscioglimento, «oggi ristretti alle ipotesi dell'art. 578 cod. proc. pen.»⁶. La Corte rileva, più nel dettaglio, che, sebbene entrambi i menzionati provvedimenti sottendano «l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato, in termini tanto materiali che psicologici», solo nella sentenza di condanna «la responsabilità penale dell'imputato viene affermata»; nella sentenza di assoluzione per difetto d'imputabilità, all'opposto, tale responsabilità viene esclusa, ed «anzi..., in virtù della regola generale dell'art. 2046 cod. civ.», viene esclusa «persino la... responsabilità civile» dell'imputato, sì che il danneggiato potrà ottenere il risarcimento solo dai terzi tenuti alla sorveglianza dell'incapace (art. 2047 co. 1 Cc), salvo richiedere un'equa indennità a quest'ultimo, in via sussidiaria, ove detti terzi manchino (art. 2047 co. 2 Cc). Di qui, un ulteriore ostacolo al richiesto intervento additivo. Demandando

⁶ A tale ipotesi deve ora aggiungersi quella ex art. 9 co. 3 d. lgs. 15.1.2016 n. 8 (recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»), ove si prevede che il giudice penale dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto, riconducibile ad una fattispecie incriminatrice depenalizzata, non è più previsto dalla legge come reato, «decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili».

Già C. cost., 19.3.1983 n. 68, in www.giurcost.org, aveva escluso che confliggesse con l'art. 3 Cost. l'art. 12 l. 3.8.1978 n. 405, laddove limitava l'obbligo per il giudice del gravame, di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili, al caso in cui il reato fosse estinto per amnistia, e non anche per prescrizione: per la Corte non si trattava, infatti, di una palese irrazionalità, né gli interessi del danneggiato restavano irrimediabilmente pregiudicati, data la possibilità per il medesimo di agire *ex novo* nella sede propria.

al giudice penale, che abbia assolto l'imputato per vizio di mente, di risolvere la *quaestio* risarcitoria a norma dell'art. 2047 Cc, si «verrebbe infatti a rompere il collegamento sistematico – reso esplicito dal combinato disposto degli artt. 74 e 538 comma 1 cod. proc. pen. – tra la competenza» di tale giudice «a conoscere delle questioni civili e la disposizione sostanziale dell'art. 185 cod. pen.», che obbliga l'autore del reato, e chi a norma delle leggi civili debba rispondere del fatto di lui, a risarcire i danni prodotti dal reato stesso: nella specie, potrebbe al contrario verificarsi il caso, «eccentrico rispetto alle attuali coordinate del sistema», che «un soggetto sia chiamato a rispondere civilmente del fatto dell'imputato in sede penale in assenza di un'omologa responsabilità di costui».

b) Quanto all'asserita violazione dell'art. 24 Cost., la Corte riconosce che il distinguo, agli effetti civili, fra la condanna e l'assoluzione per vizio di mente, poteva risultare «assai penalizzante» per il danneggiato nel vigore del codice del 1930: allora, infatti, da un lato, la scelta di agire *de damno* nella sede propria comportava la sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale, dall'altro, l'opzione per la costituzione di parte civile rischiava di essere «vanificata (...) anche a distanza di numerosi anni (...) dall'esito assolutorio del giudizio, ancorché per ragioni che non escludevano affatto la fondatezza» della pretesa risarcitoria⁷.

Nel sistema processuale vigente, ispirato all'autonomia e alla separazione dei giudizi, il danneggiato è però libero di agire in sede civile senza incorrere, giusta gli artt. 75 co. 2 e 652 Cpp, né nella sospensione del giudizio risarcitorio, né nell'efficacia *in damnosis* del giudicato penale, sì che quando egli, al contrario, opti per la costituzione di parte civile, dovrà assumersi il rischio che le evenienze del processo penale gli arrechino nocimento: in questa cornice, l'impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria «laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa (salvo che nei limitati casi previsti dall'art. 578 c.p.p.)» rappresenta, secondo la Corte, «uno degli elementi dei quali il danneggiato dovrà tener conto nel compiere la valutazione comparativa dei vantaggi e svantaggi insiti nell'alternativa concessagli». D'altro canto, l'impossibilità di trovare soddisfazione nel giudizio penale non impedisce al danneggiato, già costituito parte civile, di riproporre l'*actio* risarcitoria nella sede propria, ciò bastando ad escludere la lesione del suo diritto di azione *ex art. 24 co. 1 Cost.*⁸.

c) Da ultimo, il Giudice delle leggi esclude che l'art. 538 Cpp, nell'impedire la decisione sul danno con la sentenza assolutoria per vizio di mente, violi il principio di ragionevole durata del processo *ex art. 111 co. 2 Cost.*, e ciò a prescindere dal fatto che lo si intenda quale canone “oggettivo” di efficienza o quale garanzia “soggettiva” del danneggiato-vittima.

Sotto il primo profilo la Corte, come già in altre occasioni, riferisce la “durata ragionevole” al solo processo penale anziché al “sistema processuale”, traendone che la duplicazione dei procedimenti risarcitori non possa dirsi arbitraria, se funzionale al

⁷ In ragione di ciò – rileva il Giudice delle leggi – poteva comprendersi che l'art. 510 del progetto preliminare del 1978 si proponesse di superare la regola “limitativa”, estendendo il potere del giudice penale di decidere *de damno* ai casi di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato, purché «risulti già provata l'esistenza del fatto e la sua attribuzione all'imputato». Nella relazione al progetto, peraltro, si affermava – significativamente, per la Corte costituzionale – di avere escluso la più ampia soluzione, di prevedere la pronuncia sulla *quaestio* risarcitoria in tutti i casi di proscioglimento “accertativo”, ad evitare che tale pronuncia si collegasse «non già alla fattispecie prevista dall'articolo 185 c.p., bensì a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale».

⁸ Anche sotto questi ultimi profili la Corte si allinea ad una propria pacifica giurisprudenza: oltre alle decisioni già citate *supra*, nota n. 1, cfr., *ex plurimis*, C. cost., 3.4.1996 n. 94, in *GCos* 1996, 867; Id., 23.12.1998 n. 424, *ivi* 1998, 3644.

«preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti». Né il richiesto intervento additivo potrebbe fondarsi sul risvolto “soggettivo” del precetto costituzionale, potenziato – nella prospettiva del giudice *a quo* – dal richiamo all’art. 16 della direttiva 2012/29/UE, laddove garantisce alla vittima «il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell’autore del reato nell’ambito del procedimento penale in un ragionevole lasso di tempo»: la stessa norma sovranazionale, infatti, fa salvo il caso in cui «il diritto nazionale preveda» che la decisione *de damno* sia adottata «nell’ambito di un altro procedimento giudiziario», ciò bastando ad escluderne il rilievo nel caso di specie.

2. L’impegno argomentativo, che la Corte costituzionale ha profuso nel giustificare il distinguo, agli affetti delle statuizioni civili, fra la sentenza di condanna e quella di assoluzione per vizio totale di mente, non basta – secondo noi – ad incrinare la fondatezza delle doglianze sollevate dal rimettente, apparendo, piuttosto, l’estremo tentativo di difendere un criterio – quello del *favor separationis* – che, almeno nella lettura più esasperata, è ormai inidoneo a regolare i rapporti fra azione civile e processo penale, vuoi perché foriero di intollerabili aporie sistematiche, vuoi perché inadeguato rispetto alla mutata sensibilità verso le esigenze – anche risarcitorie – della vittima del reato.

Va innanzitutto ricordato come, in passato, proprio la Corte costituzionale abbia fatto leva sull’assimilabilità della sentenza di assoluzione per difetto d’imputabilità a quella di condanna – sotto il profilo tanto della portata “accertativa”, quanto delle conseguenze sanzionatorie – al fine di equipararne, in favore dell’imputato, il regime d’impugnativa⁹. È certamente vero – come afferma la Corte nella più recente sentenza – che l’equiparazione fra i due provvedimenti a tutela delle garanzie dell’imputato di per sé non ne impone l’omologazione sul diverso piano delle statuizioni civili; è però anche vero che, proprio da quel precedente, può trarsi indiretta conferma dell’irragionevole disparità di trattamento che l’art. 538 Cpp determina fra danneggiati, analogamente costituiti parte civile, a seconda che l’imputato sia condannato o assolto per vizio di mente. Infatti, a parità di mezzi di gravame riconosciuti all’imputato, e a fronte del pari interesse di costui ad esperire tutti i rimedi disponibili avverso provvedimenti che, in quanto applichino una pena o una misura di sicurezza detentiva, sono analogamente afflittivi, è assai diversa la situazione della parte civile in pendenza dell’impugnazione, rispettivamente, di una sentenza di condanna o di assoluzione per vizio di mente: mentre l’impugnazione della condanna non sempre procrastina la soddisfazione delle pretese risarcitorie – dati gli ampi margini di provvisoria esecutività delle statuizioni civili – l’impugnazione del proscioglimento aggiunge al “danno” della mancata soddisfazione in sede penale la “beffa” di dover comunque attendere, per trovare tutela in sede civile, la formazione del giudicato – peraltro insuscettibile, giusta il “sistema” *ex* artt. 651 - 654 Cpp, di effetti vincolanti favorevoli al danneggiato –, dato che il trasferimento dell’*actio* risarcitoria nella sede propria ne comporterebbe comunque, *ex* art. 75 co. 2 Cpp, la sospensione¹⁰.

⁹ Ci riferiamo a C. cost., 29.10.2009 n. 274, in *GCos* 2009, 3841, dichiarativa dell’illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 24 co. 2 Cost., dell’art. 443 co. 1 Cpp laddove non prevede «che l’imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente».

¹⁰ Un analogo problema, anch’esso foriero di dubbi di costituzionalità per il pregiudizio che arreca alla parte civile, si pone con riguardo alla sentenza di assoluzione dell’imputato per particolare tenuità del fatto, posto che nemmeno quest’ultima – che pure sottende l’accertamento del fatto, della relativa

Né la Corte costituzionale convince laddove fonda la ragionevolezza del *discrimen* – agli effetti civili – tra condanna e assoluzione per vizio totale di mente, sul fatto che il secondo provvedimento, pur implicante anch'esso il pieno «accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all'imputato in termini tanto materiali, quanto psicologici», non contenga l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato medesimo. Siffatta affermazione manca, infatti, anche nella sentenza che, definendo il giudizio di impugnazione, prosciogla l'imputato per amnistia o prescrizione, o lo assolva perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a fronte della recente depenalizzazione di cui al d. lgs. 8/2016, il che non ha impedito al legislatore di estendere a tali provvedimenti – nei limiti *ex artt.* 578 Cpp e 9 co. 3 d. lgs. 8/2016 – il regime civile della sentenza di condanna¹¹.

Appare semplicistico, d'altra parte, giustificare la discrasia – agli effetti civili – fra le citate ipotesi di proscioglimento e quella qui di interesse, alla stregua di un legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, quantomeno nel caso in cui – come si avrà modo di meglio precisare in seguito – al pregiudizio, che ne deriva ad alcune categorie di danneggiati, non corrisponda alcun ragionevole vantaggio per le esigenze del processo penale. Potrebbe obiettarsi che la peculiarità della disciplina *ex artt.* 578 Cpp e 9 co. 3 d. lgs. 8/2016 – pur foriera di un'aporia sistematica – tragga giustificazione dal restare “confinata” ai giudizi di impugnazione, laddove nel caso in cui, con l'intervento additivo sollecitato dal rimettente, si estendessero i poteri “civili” del giudice di primo grado, l'aporia finirebbe per risultarne

illiceità penale, e dell'ascrivibilità del medesimo all'imputato – può includere statuizioni civili (cfr., volendo, B. Lavarini, *Gli effetti extra-penali del giudicato di tenuità*, in *I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto*, a cura di S. Quattrococo, Torino 2015, 117). Detto provvedimento, peraltro, può almeno giovare al danneggiato una volta divenuto irrevocabile, in ragione dell'efficacia extra-penale attribuitagli dall'art. 651 *bis* Cpp, laddove al giudicato di assoluzione per difetto di imputabilità, come si è accennato nel testo, non è nemmeno riconosciuta una tale efficacia. Sul tema v. meglio, *infra*, § 4.

¹¹ Proprio l'art. 9 co. 3 d. lgs. 8/2016, tuttavia, ha aperto un nuovo “fronte” di irrazionalità sistematica, dato che un'analoga previsione, che permetta al giudice del gravame di fare salve le statuizioni civili di primo grado, manca, invece, quanto ai procedimenti per le fattispecie di reato abrogate – e convertite in illeciti civili, anziché amministrativi – ad opera del contemporaneo d. lgs. 15.1.2016 n. 7 (per un primo commento di entrambi i decreti di “decriminalizzazione” v. per tutti A. Gargani, *La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie amministrative e civili*, in *DPP* 2016, 577 ss.). Come è noto, la giurisprudenza è allo stato divisa fra un orientamento favorevole all'applicazione estensiva o analogica dell'art. 9 cit. (cfr., con varie sfumature, Cass. 23.3.2016 n. 14529, in www.cortedicassazione.it; Id. 8.3.2016 n. 21598, *ivi*; Id. 15.2.2016 n. 14041, *ivi*), e un altro che – sul corretto presupposto della tassatività dei casi in cui il giudice penale decide *de danno* con provvedimento non di condanna – conclude invece per l'irrimediabile caducazione, nei procedimenti per i reati convertiti in illeciti civili, delle statuizioni risarcitorie (Cass. 15.4.2016 n. 19516, *ivi*; Id. 23.3.2016 n. 19464, *ivi*; Id. 9.3.2016 n. 14044, *ivi*; Id. 2.3.2016 n. 18748, *ivi*; Id. 25.2.2016 n. 15642, *ivi*). E' significativo che talune decisioni del secondo “filone” si siano poste il problema della relativa conformità a Costituzione, ma abbiano rinunciato a percorrere la via di una questione di legittimità costituzionale, ritenendola “sbarrata” proprio dalla sentenza n. 12/2016: cfr. Cass. 9.3.2016 n. 14044, cit: «la soluzione che sembra imposta dal silenzio del legislatore (...) ossia quella della generale caducazione delle statuizioni civilistiche, per effetto dell'abrogazione del reato oggetto del procedimento, lascia aperta la questione della violazione del principio di ragionevole durata del processo (...) in quanto, per i procedimenti in corso, costringe la parte civile a promuovere un nuovo processo nel quale far valere le proprie pretese. E tuttavia, il carattere transitorio dell'inconveniente e la sua riconducibilità all'alea alla quale si espone il danneggiato che scelga di esercitare l'azione civile nel processo penale (si veda, di recente, ad es. Corte cost. 29 gennaio 2016, n. 12) rendono tali dubbi manifestamente infondati»; v. anche Id. 2.3.2016 n. 18478, cit.

aggravata, non essendovi ragione – una volta “incrinato” il generale divieto ex art. 538 Cpp di statuire *de damno* con sentenza che non sia di condanna – per distinguere l’assoluzione per difetto d’imputabilità da altre *species* di proscioglimento analogamente “accertative” del fatto e della relativa ascrivibilità all’imputato¹². A nostro parere, la “maggiore irrazionalità” che siffatta pronuncia additiva potrebbe determinare nel “già irrazionale” sistema dei rapporti fra processo civile e penale, lungi dal costituire una remora alla relativa adozione, dovrebbe indurre ad estenderla, ex art. 27 l. 11.3.1953 n. 87, a fattispecie di proscioglimento analoghe, o comunque ad inviare un serio monito al legislatore, onde rivisiti integralmente i poteri *de damno* del giudice penale.

Potrebbe forse avere maggior peso, a sostegno del criticato distinguo fra condanna e assoluzione per vizio di mente, il rilievo secondo cui l’incapace di intendere e di volere non è *nemmeno civilmente* (oltreché penalmente) responsabile, conseguendone che, permettendo al giudice penale di adottare con la sentenza di assoluzione i provvedimenti ex art. 2047 Cc – ivi compresa la condanna al risarcimento del danno del *solo* responsabile civile –, si finirebbe per demandargli una “competenza civile” esorbitante da quella eccezionalmente attribuitagli dagli artt. 74 Cpp e 185 co. 2 Cp: quest’ultima disposizione, infatti, nell’obbligare al risarcimento del danno da reato «il colpevole e le persone che a norma delle leggi civili debbano rispondere per il fatto di lui», non si concilia con l’eventualità – fisiologica, invece, nel caso che ci occupa – che un soggetto debba rispondere civilmente del fatto dell’imputato in sede penale, senza che del medesimo fatto debba rispondere altresì quest’ultimo.

A ben vedere, però, questo argomento non elide l’irragionevolezza del distinguo, agli effetti delle statuizioni civili, fra condanna e assoluzione per difetto d’imputabilità, inducendo piuttosto a ravvisarne la causa, oltreché nell’art. 538 Cpp, nel combinato disposto degli artt. 74 Cpp e 185 co. 2 Cp: ne sarebbe dovuto seguire il “coinvolgimento” di queste ultime disposizioni nella declaratoria di incostituzionalità, più che la declinatoria del richiesto intervento additivo¹³.

3. Una volta chiarito che la differenza di disciplina, agli effetti delle statuizioni civili, fra le sentenze di condanna e di assoluzione per vizio totale di mente, manca di ragionevole fondamento, la duplicazione delle azioni risarcitorie, a cui l’art. 538 Cpp può costringere il danneggiato ove il reato risulti commesso da un non imputabile, risulta intollerabile alla luce degli artt. 24 e 111 co. 2 Cost., in particolare se letti attraverso il “prisma” della normativa sovranazionale di tutela della vittima, a partire – naturalmente – dalla direttiva 2012/29/UE¹⁴.

¹² Cfr. E. Aprile, *Osservazioni a C. cost.*, 29 gennaio 2016, n. 12, in *CP* 2016, 1507, il quale rileva come la scelta del legislatore codicistico di consentire al solo giudice dell’impugnazione di decidere agli effetti civili con la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, seppure abbia «creato un’aporia nel sistema», risponde «ad una logica di economia processuale, non essendo ragionevole che la parte civile debba promuovere nuovamente l’azione civile dopo che il processo penale nel quale ha già fatto valere la sua pretesa, sia giunto al grado d’appello o in sede di legittimità». Peraltro «la differenza con quanto disposto dall’art. 538 c.p.p. potrebbe finire teoricamente per diventare ingiustificabile laddove la deroga venisse applicata anche ai casi nei quali il giudizio di primo grado sia stato definito con una sentenza di assoluzione».

¹³ La via era stata invero suggerita dalla parte civile del giudizio *a quo*, che, costituitasi davanti alla Corte costituzionale, aveva chiesto l’eventuale estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale, a norma dell’art. 27 l. 87/1953, all’art. 185 Cp.

¹⁴ Come si è avuto modo di osservare, con maggiore approfondimento, in altra sede (da ultimo, B. Lavarini, *La costituzione di parte civile: un inutile ostacolo alla ragionevole durata del processo o un fondamentale strumento a tutela della vittima?*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 120 ss.), le ragioni del danneggiato-vittima sono meritevoli di un *sur-plus* di

Sotto questo profilo, la Corte costituzionale non sembra aver colto la novità – rispetto a simili questioni sollevate in passato – degli argomenti addotti dal rimettente, laddove, in particolare, questi ha ravvisato nella moltiplicazione dei giudizi *de damno* un fattore di “vittimizzazione secondaria”, vuoi per l’irragionevole dilatazione dei tempi necessari alla decisione sul risarcimento, vuoi – soprattutto – per il pregiudizio morale in cui l’offeso può incorrere nel dover rievocare a distanza di tempo, davanti al giudice civile, i medesimi fatti “dolorosi” già posti a base dell’azione penale. In questa prospettiva, emersa già da tempo in dottrina, la possibilità per il danneggiato/vittima, una volta esperita in sede penale l’azione risarcitoria, di ottenere proprio in quella sede soddisfazione della sua pretesa, è fondamentale per evitare che al danno “da reato” si aggiunga il danno “da processo”¹⁵.

Insensibile a questi argomenti, la Corte costituzionale si è limitata a constatare – come abbiamo detto – che l’art. 16 della direttiva 2012/29/UE non impone agli Stati membri di garantire alla vittima una decisione sul risarcimento ad opera del giudice penale quando «il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell’ambito di un altro procedimento giudiziario», cosa che si verifica, appunto, nell’ordinamento italiano, allorché l’imputato sia assolto in sede penale per totale infermità di mente.

Si tratta, a nostro parere, di un’interpretazione alquanto opinabile della norma sovranazionale, di cui la Corte valorizza esclusivamente la lettera, senza alcuna attenzione all’impianto sistematico della direttiva, che è invece particolarmente attenta – come è noto – proprio a prevenire il rischio della vittimizzazione secondaria. Anche sotto il profilo testuale, peraltro, l’art. 16 induce a conclusioni affatto diverse da quelle tratte dalla Corte costituzionale, in quanto, da un lato, individua nel processo penale la sede privilegiata – seppure non esclusiva – della decisione sul risarcimento¹⁶, dall’altro, sottolinea come questa decisione debba intervenire in un ragionevole lasso di tempo: in siffatto contesto, la clausola di salvaguardia («...tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata

tutela rispetto a quelle del mero danneggiato, fra l’altro a causa dell’inestricabile intrecciarsi, in tale soggetto, degli interessi meramente risarcitori alle aspettative, di natura penalistica, in ordine all’accertamento del fatto-reato e alla condanna del relativo responsabile ad una pena giusta.

¹⁵ Cfr., con varie sfumature, M.G. Aimonetto, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *GI* 2005, 1327 s.; A. Pennisi, *Parti eventuali ed effetti sulla ragionevole durata del processo penale*, in *DPP* 2013, 1307; P. Spagnolo, *Sentenza di non doversi procedere per difetto di querela e interesse ad impugnare della parte civile: le Sezioni unite fanno un passo indietro?*, in *CP* 2013, 923 ss., 934, nonché, volendo, B. Lavarini, *La costituzione di parte civile*, cit., 132 ss. Nella dottrina criminologica, M. Corraja - D. Riponti, *La vittima nel sistema italiano*, Padova 1990, 62-68 e 104.

¹⁶ Depone in questo senso la struttura del periodo, che individua la *regola* nell’obbligo, per gli Stati membri, di garantire la decisione sul risarcimento nel procedimento penale, e l’eccezione («tranne qualora...») nel prevedere invece tale decisione in un diverso procedimento giudiziario. Può d’altronde richiamarsi il *Guidance Document* del 19.12.2013 relativo alla trasposizione della direttiva 2012/29/UE, 37, in http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf, ove inequivocabilmente si individua l’azione civile nel processo penale come “modalità consigliata” di adempimento delle prescrizioni ex art. 16 (cfr. *sub art. 16*: «Member States are invited to consider: (...) 56. As compensation is intended to assist the victim in his/her recovery process, it is important that it is made available as soon as possible. Therefore, the legal and/or administrative procedures should ensure that a decision on compensation is reached within a reasonable time in criminal proceedings. Member States may consider developing ways to speed up proceedings by, for example, applying the adhesion procedure in criminal proceedings for compensation matters (instead of referring the compensation claim to civil proceedings, where victim bears the burden of proof and pays court fees or compensation orders imposed by judges»). In dottrina, recentemente, E.M. Catalano, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *RIDPP* 2016, 1795 ss.

nell'ambito di un altro procedimento giudiziario») pare funzionale a garantire la compatibilità "comunitaria" degli ordinamenti che non consentano in radice l'esercizio dell'azione civile nel processo penale¹⁷, e non dei sistemi – come il nostro – in cui, dopo aver permesso alla vittima di agire *de damno* in sede penale, le si opponga un ingiustificato *non liquet* che la costringerà ad una defatigante duplicazione di attività processuali, per definizione incompatibili con quella decisione in tempi ragionevoli che la direttiva – come del resto l'art. 111 co. 2 Cost. o l'art. 6 Cedu¹⁸ – pretende.

In definitiva, proprio il riferimento alla normativa sovranazionale, quand'anche inidoneo a sostenere "direttamente" la declaratoria di incostituzionalità – non essendo stata dedotta, come la Corte costituzionale ha puntualizzato, la violazione degli artt. 11 e 117 Cost. – avrebbe potuto e dovuto offrire l'occasione per l'accoglimento delle più che fondate doglianze fondate sugli artt. 24 e 111 co. 2 Cost.

Anche su un piano squisitamente interno, tuttavia, la lamentata lesione, ad opera dell'art. 538 Cpp, del diritto di azione e difesa del danneggiato costituito parte civile, avrebbe meritato ben altra attenzione.

Come lo stesso Giudice delle leggi ha riconosciuto in diverse occasioni – salvo non dare sempre seguito alle sue affermazioni di principio –, la natura accessoria dell'azione civile giustifica, in effetti, il sacrificio dell'interesse del danneggiato, quand'anche già costituito parte civile, ma solo a condizione che tale sacrificio risponda ad una preminente esigenza del processo penale (e sempreché, naturalmente, resti aperta la via del giudizio civile)¹⁹. Non si comprende, allora, a salvaguardia di quale esigenza il giudice penale dovrebbe astenersi dal decidere *de damno* con l'assoluzione del non imputabile.

¹⁷ V. anche P. Spagnolo, *Sentenza di non doversi procedere*, cit., 934.

¹⁸ La Corte costituzionale rileva come la Corte di Strasburgo non ritenga di per sé in contrasto con l'art. 6 § 1 Cedu – pur riferibile anche all'azione risarcitoria esperita in sede penale – «il mancato esame della domanda civile per essersi il processo penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato», seppure la stessa Corte europea abbia talora ravvisato una violazione del diritto di accesso al giudice in ragione dell'indisponibilità o dell'ineffettività, per il danneggiato, di rimedi alternativi alla costituzione di parte civile (C. eur. GC, 2.10.2008, *Atanasova c. Bulgaria*; C. eur., 3.4.2003, *Anagnostopoulos c. Grecia*, entrambe in www.echr.coe.int). Peraltro la giurisprudenza convenzionale ha anche affermato che, nel verificare il rispetto del diritto della parte civile alla ragionevole durata del procedimento risarcitorio, vanno computate cumulativamente la durata del procedimento penale e quella dell'eventuale successivo giudizio per la liquidazione del danno (C. eur., 1.7.1997, *Torri c. Italia*, *ivi*): nel caso – qui d'interesse – in cui, dopo la costituzione di parte civile, il danneggiato fosse costretto dall'assoluzione dell'imputato per vizio di mente ad agire *ex novo* in sede civile, i tempi "cumulati" dei due processi potrebbero allora risultare decisamente irragionevoli, in particolare perché – come abbiamo detto nel testo – la "nuova" azione risarcitoria, che fosse esperita in sede civile prima della formazione del giudicato penale, incorrerebbe *comunque* nella sospensione ex art. 75 co. 2 Cpp.

¹⁹ C. cost., 16.10.1990, n. 461, in *GCos* 1990, 2761; *Id.*, 22.7.1994, n. 330, *ivi* 1994, 2739; *Id.*, 27.7.1994, n. 353, *ivi* 1994, 2877.

Ciò a meno di ritenere – come la stessa sentenza n. 12/2016 lascia trasparire²⁰, ancora una volta in linea con diversi precedenti²¹ – che questo ed altri “ostacoli”, disseminati sul percorso del danneggiato che si costituisca parte civile, rispondano all’intento di scoraggiare *a monte* l’esercizio dell’*actio* risarcitoria nel processo penale, onde “liberare” quest’ultimo da una presenza considerata spuria rispetto al modello accusatorio, e pregiudizievole per le ragioni di economia processuale. Premessa la debolezza di questi argomenti – in particolare di una lettura meramente “settoriale” del principio di economia processuale, che trarrebbe invece sicuro giovamento dalla concentrazione in una sola sede della decisione sui risvolti penali e civili di un medesimo fatto²² –, deve rilevarsi come sia profondamente incoerente, oltretutto in palese contrasto con le già ricordate indicazioni sovranazionali, un sistema nel quale, da un lato – e giustamente, in una prospettiva di miglior tutela della vittima del reato – manca il coraggio di escludere in radice la pretesa civilistica dal processo penale, dall’altro, se ne pregiudicano le *chances* di successo al fine di ottenere “di fatto” proprio quest’ultimo risultato.

4. In conclusione, onde offrire lo spunto per una nuova – e magari più fortunata – questione di costituzionalità, pare opportuno evidenziare un diverso profilo di irrazionalità sistematica che l’irrilevanza, agli effetti civili, della sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, determina.

Ci riferiamo, nel dettaglio, all’irragionevole “discriminazione” del giudicato di assoluzione per difetto di imputabilità da quello di assoluzione per particolare tenuità del fatto, conseguente al riconoscimento in via esclusiva al secondo, giusta l’art. 651 *bis* Cpp, di effetti extra-penali vincolanti.

Come è noto tale disposizione, introdotta dal d. lgs. 16.3.2015 n. 28 onde salvaguardare gli interessi del danneggiato a fronte dell’innesto nell’ordinamento della nuova causa di non punibilità *ex art. 131 bis* Cp²³, prevede che la sentenza irrevocabile, dibattimentale o di giudizio abbreviato, dichiarativa della particolare tenuità del fatto, faccia stato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all’accertamento – ad essa necessariamente sotteso²⁴ – della sussistenza del fatto penalmente illecito e della relativa ascrivibilità all’imputato. Con

²⁰ Nel dire, ad esempio, che «l’idea di fondo sottesa alla nuova codificazione è che la costituzione di parte civile non dovesse comunque essere incoraggiata», e che va salvaguardato «il preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti», in linea col «favore per la separazione dei giudizi cui è ispirato il vigente sistema processuale».

²¹ Cfr., in particolare, C. cost., 2.5.1991 n. 192, cit.


²² Cfr. A. Pennisi, *Parti eventuali*, cit., 1305 ss., nonché, volendo, B. Lavarini, *Costituzione di parte civile*, cit., 125.

²³ Ciò in adempimento delle prescrizioni *ex art. 1 lett. m l. 28.4.2014 n. 67*, ove, nel delegare il Governo all’introduzione del nuovo istituto, gli si richiedeva, fra l’altro, di configurarne la disciplina in modo da evitare «un pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno». Quanto alle molteplici riserve, sulle modalità con cui il legislatore delegato ha tradotto tale indicazione, cfr. F. Caprioli, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in *DPenCont* 2015 (2), 104; A. Marandola, *I “ragionevoli dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto*, in *DPP* 2015, 800 s.; S. Quattrocchio, *Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa*, in *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, a cura di M. Daniele e P.P. Paulesu, Torino 2015, 131, nonché, volendo, B. Lavarini, *Gli effetti extra-penali*, cit., 115 ss.

²⁴ Per tutti F. Caprioli, *Prime considerazioni*, cit., 103; P. Spagnolo, *Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”*, cit., 83.

riguardo agli effetti extra-penali, quindi, tale *species* di sentenza assolutoria è stata equiparata a una decisione di condanna, giacché vincola il giudice civile “in favore” del danneggiato, e “in pregiudizio”, invece, dell'imputato, e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale.

Poiché non può dubitarsi che un accertamento, in tutto sovrapponibile a quello sottostante alle sentenze di condanna e di assoluzione “per tenuità”, caratterizzi la sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità, non è conforme agli artt. 3 e 24 Cost. che il danneggiato dal reato commesso dal non imputabile, già pregiudicato – come il danneggiato da un fatto “tenue”²⁵ – dall'impossibilità di ottenere una decisione sul risarcimento in sede penale, non venga nemmeno sollevato – attraverso la vincolatività del giudicato – dall'onere di provare, nel giudizio civile, la sussistenza del fatto e la commissione di questo ad opera dell'imputato. L'irrazionalità è tanto più grave se si considera che il non imputabile potrebbe aver commesso reati di elevata gravità – come tali causativi di danni particolarmente ingenti –, e ciononostante la relativa vittima, non potendo contare sull'efficacia vincolante del giudicato penale, incorrerà in un trattamento peggiore rispetto chi abbia subito un fatto-reato – e conseguentemente un danno – per definizione tenue²⁶.



²⁵ Cfr., *supra*, nota n. 9.

²⁶ Cfr. già B. Lavarini, *Gli effetti extra-penali*, cit., 121.